



# STATUTO ASSOCIATIVO



## **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: Vite in Viaggio con sede in via Francesco Baracca, 8 nel Comune di Selvazzano Dentro (Pd)
2. La modifica della sede associativa non comporta l'obbligo di modifica statutaria.

## **ART. 2**

(Finalità)

Vite in viaggio è un'associazione pacifista e non violenta, apartitica e non religiosa, senza fini di lucro che intende perseguire finalità di solidarietà sociale.

Promuovere e divulgare nel territorio, uno stile di vita e di consumo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che umano, improntato ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani e la natura.

Cooperare con altre realtà che - nei diversi campi dell'agire umano - concretamente si adoperano a difesa dell'ambiente ed alla valorizzazione degli aspetti storici e delle tradizioni locali, favorendo la diffusione delle iniziative maggiormente significative in tal senso

L'Associazione si propone inoltre di favorire "esperienze di lentezza, ad esempio valorizzando particolari sistemi ambientali (come la montagna), visti non solo come luoghi di attività sportiva, ma anche e soprattutto come luoghi ove si conservano importanti specificità naturali e culturali.

## **Attività**

1. Pone in essere ogni attività utile a favorire l'approfondimento tecnico, o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico possibile, di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione.
2. Organizza contatti diretti con l'ambiente, in particolare quello montano, mediante uscite sul campo.
3. Organizza momenti volti a valorizzare le specificità eno-gastronomiche a chilometro zero e la biodiversità di ciascun territorio.
4. Organizza serate, dibattiti ed incontri che risultino in linea e compatibili con quanto sopra esposto.
5. Organizzazione del "Festival della Lentezza".

## **ART. 3**

(Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà

specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare l'eventuale quota associativa.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.  
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

**ART. 7**  
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche via e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 8**  
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

**ART. 9**  
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

**ART. 10**  
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 11**  
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero membri, che può variare da 3 a 7, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

**ART. 12**  
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**ART. 13**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni
- 4.

#### **ART. 14**

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 16**

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.